

#AdessoBasta

#AdessoBasta

STATUTO



Gianm. DB

INDICE

ART. 1	FINALITÀ E POTERE DI TUTELA
ART 1 BIS	RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART 1 TER	UTILIZZO ACRONIMO ODV
ART. 2	RISORSE
ART. 3	SEDE SOCIALE
ART. 4	ADESIONI
ART. 5	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 6	COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI
ART. 7	POLITICHE DI TUTELA
ART. 8	L' ASSEMBLEA
ART. 9	L'ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 10	L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 11	IL PRESIDENTE
ART. 12	IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13	LA COMMISSIONE ELETTORALE
ART. 14	GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI E DEI TITOLARI DI CARICHE
SOCIALI	
ART. 15	INCOMPATIBILITÀ
ART. 16	ESCLUSIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA E DECADENZA
ART. 17	MOZIONI DI SFIDUCIA, REVOCHE E SCIoglimenti
ART. 18	ISCRIZIONI AGLI ALBI, RESPONSABILITÀ GIURIDICA
ART. 19	SIMBOLI
ART. 20	PATRIMONIO ED ENTRATE
ART. 21	BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ART. 22	AVANZI DI GESTIONE
ART. 23	VARIAZIONI DI STATUTO
ART. 24	RIFERIMENTI

Art. 1 Finalità e potere di tutela

L'Associazione “#AdessoBasta” è una Organizzazione apartitica, senza scopo di lucro, che intende svolgere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017. In particolare persegue il fine di tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici e di promozione delle pari opportunità attraverso iniziative di aiuto reciproco. L'associazione svolge le seguenti attività prevalentemente in favore di terzi (art 32 CTS). promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ai sensi dell'art 5 lettera w del CTS.

A tal fine l'associazione di propone di realizzare tali attività mediante le seguenti azioni: sensibilizzare la popolazione alla mancanza di sicurezza della rete infrastrutturale di trasporto sarda (e pertanto tutelare un interesse generale) e alla sua totale inefficienza e inadeguatezza; agire per prevenire e rimuovere le problematiche sociali, economiche e umane prodotte nello specifico dalla strada statale 129 o “trasversale sarda” per il tratto “Nuoro- Macomer”; attuare strategie finalizzate alla salvaguardia della sicurezza individuale e collettiva in ambito di sicurezza delle infrastrutture di trasporto; attuare strategie finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sarda, alla pericolosità e inadeguatezza del patrimonio infrastrutturale viario dell'Isola; promuovere l'aggregazione giovanile tramite eventi, culturali e sportivi con la più ampia accezione, al solo fine di diffondere il messaggio contenuto nel presente Statuto dell'Associazione; premiare con incentivi economici allo studio universitario, giovani cittadini della Provincia di Nuoro, che facciano richiesta di supporto l'Associazione e che si rivelino adatti in base alla decisione del solo Consiglio Direttivo di essa. A tal fine #AdessoBasta promuove l'aggregazione giovanile tramite eventi, culturali e sportivi con la più ampia accezione, al solo fine di diffondere il messaggio sopra citato.

#AdessoBasta per lo svolgimento di tali attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Nome e simbolo dell'Associazione sono legittimamente usati, per azioni di tutela e per iniziative civiche, dai soggetti responsabili, secondo il presente Statuto.

Il Presidente dell'Associazione, in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto può agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 1 bis Riconoscimento dell'associazione

L'associazione non è riconosciuta

Art. 1/ter Utilizzo acronimo ODV

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "#Adesso Basta- Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "#Adesso Basta – ODV-

Art. 2 Risorse

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 117/17 il numero delle persone assunte o che lavorano autonomamente non può superare il 50 % del numero dei volontari. Ai sensi del comma 1 del citato art. 3 l'assunzione di personale dipendente o di lavoro autonomo deve avvenire nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

E' incompatibile la qualità di aderente con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è aderente o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs 117/17.

Art. 3 Sede sociale

L'Associazione ha sede a Nuoro, in via Santa Barbara n.69. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*

Art. 4 Adesioni

All'Associazione può aderire, senza alcuna distinzione di qualsiasi tipo, come il colore della pelle umana, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o di qualsiasi altra natura, l'origine nazionale o sociale, la proprietà privata, la nascita o altro stato di appartenenza ovvero senza alcun tipo di discriminazione, chiunque assuma impegni civici sotto forma di volontariato non profit.

Le adesioni sono raccolte dal Presidente, che conserva le schede con i dati personali degli aderenti e l'esplicita loro dichiarazione di accettare e rispettare il presente Statuto e le decisioni degli organismi dirigenti, oltre all'informativa ai fini delle leggi e regolamenti sulla tutela dei dati personali.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di adesione. Nel caso di rigetto dello stesso viene comunicato al potenziale aderente con le motivazioni del rigetto entro 30 giorni, fermo restando che su quest'ultima istanza si pronunci l'assemblea.

Le schede di adesione sono custodite nella sede sociale, nel rispetto delle leggi sulla riservatezza. Il rinnovo delle adesioni viene verificato annualmente.

L'adesione comporta l'annotazione della qualità di socio nel libro degli associati

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti gli aderenti godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare o estrarre copia a spese del richiedente, i libri sociali, con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti. L'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea

dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 6 Copertura assicurativa degli aderenti

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17, l'Associazione assicura gli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Politiche di tutela

L'Associazione realizza le politiche di tutela tramite iniziative per l'adeguamento delle reti infrastrutturali di trasporto sarde e svolge iniziative volte a eliminare la loro inefficienza e inadeguatezza.

Art. 8 L' Assemblea

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli aderenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Gli aderenti possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art 9 L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria elegge, con la maggioranza assoluta dei votanti il Presidente a scrutinio segreto in caso di più candidature, per alzata di mano in caso di candidatura unica e con le stesse modalità elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni, salvo dimissioni o revoca dall'incarico.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' dell'associazione; (se previsto)
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 L'Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11 Il Presidente

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

Coordina e promuove, con l'ausilio del Consiglio Direttivo, le attività istituzionali, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Può nominare un Segretario Amministrativo.

Nomina all'interno del Consiglio Direttivo un vice-Presidente, il quale lo sostituisce in caso impedimento temporaneo;

Esercita potere generale di verifica sulle attività dell'Associazione, sospendendo le relative attività nei casi gravi di contrasto con l'indirizzo dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo che delibera su sua proposta.

La nomina del Consiglio Direttivo è attribuita all'assemblea;

Può avvalersi di collaboratori e consulenti esterni quando se ne presenti la necessità.

Convoca il Consiglio Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti.

Convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno e comunque quando lo richiedano almeno un decimo degli aderenti.

Presiede le riunioni e ne redige i verbali avvalendosi della collaborazione di un segretario verbalizzante.

Cura la raccolta delle adesioni.

Conserva tutta la documentazione inerente le attività istituzionali.

Nelle fasi elettorali assicura il rispetto delle procedure elettorali e ne conserva tutti gli atti.

Redige con il Segretario Amministrativo, se nominato, il piano finanziario e il bilancio consuntivo, lo sottopone alla verifica del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea per l'approvazione finale.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato, il vice-Presidente ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni l'Assemblea per una nuova elezione.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da dieci componenti eletti dall'Assemblea, come previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 117/17. Gli appartenenti al Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate tra gli enti associati.

Il Consiglio Direttivo collabora all'attuazione delle linee di politica e di finanza e verifica e approva i bilanci, predisposti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, se nominato, da presentare all'Assemblea.

Valuta le domande di adesione e l'eventuale rigetto delle stesse.

Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso è convocato dal Presidente o su richiesta di due terzi dei suoi membri.

Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Consiglio il Presidente procede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in assenza, con nuova votazione nella prima assemblea utile.

Art. 13 La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è nominata dal Presidente sentito il Direttivo.

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati a cariche sociali.

La Commissione Elettorale sceglie nel suo seno un Presidente e procede a:

- verificare l'accettazione esplicita delle candidature e la validità delle presentazioni, nonché il rispetto della pubblicità delle candidature presso gli elettori;
- accertare, quando sia segnalato, l'inesistenza di incompatibilità morali e politiche per l'elettorato attivo e passivo, dandone tempestiva comunicazione agli interessati;
- costituire il seggio, con un minimo di due persone che raccolgono le schede di voto e procedono allo spoglio.

Art. 14 Gratuità delle prestazioni degli aderenti e dei titolari di cariche sociali

Gli aderenti all'Associazione operano a titolo assolutamente gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati e nei limiti delle disponibilità finanziarie della Associazione.

Nel rispetto dell'art. 17 comma 3 del D. lgs 117/17, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le modalità e le entità dei rimborsi sono demandate a norme operative decise dal Consiglio Direttivo.

Anche le cariche di tutti gli organi sociali sono gratuite salvo il rimborso spese documentate con le modalità sopra indicate.

Art. 15 Incompatibilità

Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione alla Associazione e partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità della Associazione contenuti nel presente Statuto.

Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di direzione nella Associazione è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni:

- nelle associazioni di cui al comma precedente;
- nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti;
- in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività della Associazione.

E' incompatibile con cariche individuali di direzione nella Associazione, la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l'aderente ha obbligo di darne comunicazione al Presidente che informa il Consiglio Direttivo per disporre la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.

E' fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture della Associazione ai fini di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Art. 16 Esclusione, sospensione temporanea e decadenza

Il provvedimento di esclusione o sospensione viene adottato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nei confronti di semplici aderenti o di dirigenti della Associazione.

Costituiscono cause di esclusione: scoperta o insorgenza di situazioni di incompatibilità e violazioni gravi del presente Statuto. Le persone proposte per l'esclusione o sospensione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Consiglio Direttivo e di essere ascoltate dallo stesso. Il Consiglio Direttivo, se commina sanzione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo della Associazione decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate.

Gli aderenti possono esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione scritta al legale rappresentante.

Art. 17 Mozioni di sfiducia, revoche e scioglimenti

Salvo i casi di esclusione di cui all'articolo precedente, gli incarichi elettivi monocratici si perdono per mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.

Art 18 Iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica

L'Associazione “#AdessoBasta”, può iscriversi ad albi comunali provinciali e al registro regionale del volontariato ai sensi del D. Lgs 117/17 e della Legge Regionale 39/93, persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti civili esociali e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela.

La rappresentanza legale e processuale e il potere di firma spetta al Presidente e, in casi straordinari, a persona da lui delegata.

Art. 19 Simboli

Sono simboli della Associazione il nome e il logo.

Art. 20 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/17.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute

nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come disposto dall'art. 8 comma 1 CTS.

I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio della Associazione hanno l'obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e di trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto nel rispetto dell'art 9 del CTS e previa delibera assembleare ad associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti e nelle stesse materie di intervento di cui alla lettera w) del comma 1 dell'art.5, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs 117/17, in caso di scioglimento della Associazione il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del medesimo D. Lgs, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 Bilancio consuntivo e preventivo

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Presidente e il Segretario Amministrativo, se nominato, predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Entro il 30 novembre di ciascun anno i medesimi soggetti possono predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre, salvo diverse disposizioni di legge.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Sede nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, a disposizione di tutti gli aderenti.

Le scritture contabili e il bilancio sono disciplinate dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/17.

Ai sensi dell'art. 15 del gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al legale rappresentante.

Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 Avanzi di gestione

E' fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione della Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/17 e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 Variazioni di Statuto

Il presente Statuto può essere variato o interamente sostituito dalla Associazione riunita in assemblea straordinaria con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 Riferimenti

Per quanto non previsto e non regolato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17), e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg. to 16 FEB 2023 n° 12 serie 3
euro ente
di cui euro _____ per trascrizione

Il Direttore
Il Direttore provinciale
Domenico D'Amico



[Handwritten signature]